

Appalti (1)

Mancata corrispondenza tra offerta e disciplinare di gara

TAR Lazio, sentenza del 21 marzo 2019, n. 3772

[Approfondisci...](#)

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto da una Società avverso l'esclusione, e la conseguente aggiudicazione a terzi, dell'appalto per la gestione del servizio di manutenzione ordinaria di apparecchiature da cucina. Società ricorrente, in particolare, lamentava l'equivocità delle disposizioni di gara, l'arbitrarietà e l'irragionevolezza dei requisiti disposti dal bando relativamente all'inquadramento contrattuale del personale e l'inadeguatezza dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria.

Il Tribunale ha fondato il rigetto sulla considerazione che *"la mancata corrispondenza tra bando - rectius disciplinare di gara - e offerta si è tradotta in una violazione dell'articolo 94, comma 1, lett. a), del Codice"*, la quale doveva inevitabilmente determinare l'esclusione dell'operatore economico dalla gara, per via dell'oggettiva non conformità dell'offerta ai requisiti minimi. Dunque, ad avviso del Collegio, nulla di irragionevole o illogico può riscontrarsi nel comportamento della stazione appaltante che ha correttamente valutato, nell'ambito della sua discrezionalità, di escludere un'offerta non corrispondente ai requisiti previsti dalla lex di gara.
